



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesca Romana Pucci
Alla udienza del 19/11/2019 ha pronunciato la seguente

SENTENZA ex art. 429 comma 1 c.p.c.

nella causa iscritta al N. 3506/2018 R.G. promossa da:

[REDACTED]

Con l'Avv. SPINA ELENA

RICORRENTE

CONTRO

[REDACTED]

Con l'Avv. [REDACTED]

Nonché contro

MIUR - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

[REDACTED]

RESISTENTI contumaci

OGGETTO: Mobilità a.s. 2016/17

ESPOSIZIONE DEI MOTIVI

La ricorrente, dipendente a tempo indeterminato del Miur, ha partecipato alla procedura di mobilità nazionale per l'anno scolastico 2016/2017, prendendo parte alla cd. fase C, prevista dall'ordinanza Miur n. 241/2016 e dal CCNI sulla mobilità 8.4.2016.

In sede di domanda di assegnazione definitiva, la ricorrente (che vantava un punteggio di 33) ha indicato come scelta primaria gli ambiti di Catania e della regione Sicilia.



All'esito della procedura le è stato tuttavia assegnato, in via definitiva, un istituto scolastico nell'ambito di Roma, indicato nella domanda di mobilità quale penultima preferenza.

La ricorrente ha sostenuto di aver successivamente constatato, dall'esame del bollettino dei movimenti, che più docenti, partecipanti alla medesima procedura di mobilità straordinaria, e con punteggi inferiori al suo, avevano ottenuto il trasferimento presso gli ambiti prescelti della Regione Sicilia: ha dedotto in particolare che la [redacted], con [redacted] punti, era stata assegnata nella provincia di Catania, mentre [redacted], con [redacted] punti, a quella di Caltanissetta.

Ritenuto per più motivi illegittimo l'operato del Miur, la ricorrente ha chiesto al giudice di accertare il suo diritto ad essere trasferita per assegnazione definitiva di sede presso uno degli ambiti territoriali prescelti.

Il Miur non si è costituito in giudizio malgrado la ritualità della notifica del ricorso introduttivo.

Si è invece costituita la controinteressata [redacted] che ha eccepito in via preliminare la decadenza ai sensi dell'art. 32 L. 183/2010, ritenuto applicabile al trasferimento per cui è causa e, nel merito, l'infondatezza della domanda attorea, godendo la [redacted] della precedenza di cui all'art. 13 punto VI del CCNI sulla mobilità 2016/17, per essere coniuge del militare, [redacted], che presta servizio nella provincia di Catania dal 20.9.2015.

Dopo alcuni rinvii concessi per il rinnovo della notifica del ricorso introduttivo al contro interessato [redacted], questo giudice ha dichiarato l'estinzione del giudizio nei confronti del [redacted], ai sensi dell'art. 307 c.p.c..

Al riguardo deve escludersi che i contro interessati, che la ricorrente ha inteso convenire in giudizio, siano litisconsorzi necessari.

La fattispecie del litisconsorzio necessario ricorre, fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, solo quando, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune a una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti. Pertanto, funzione dell'istituto e quella di tutelare chi ha proposto la domanda e non potrebbe, in realtà,



conseguire quanto richiesto se la sentenza non producesse effetti nei confronti di tutti i litisconsorti, e non invece quella di tutelare il diritto di difesa dei litisconsorti pretermessi, già sufficientemente protetti dall'inefficacia, nei loro confronti, di una pronuncia emessa a seguito di un giudizio cui essi siano rimasti estranei.

Ebbene, nel caso di specie, la ricorrente non chiede l'assegnazione ad un posto specifico, bensì l'assegnazione ad una qualsiasi sede all'interno dell'ambito prescelto, sulla scorta del punteggio e delle preferenze indicate nell'ordine.

Non risultano inoltre allegazioni del MIUR in merito alla impossibilità di attribuire il bene della vita richiesto dalla parte ricorrente senza sottrarlo ai docenti indicati in ricorso, essendo peraltro astrattamente possibile anche la collocazione in soprannumero.

L'omessa integrazione del giudizio nei confronti del non determina dunque l'estinzione dell'intero giudizio.

Sempre in via preliminare deve inoltre disattendersi l'eccezione di decadenza ex art. 32 L. 183/2010.

L'art. 32, co. 3, lett. c), l. 183/2010 ha esteso il termine decadenziale dell'art. 6 l. 604/66 anche ai trasferimenti disposti ai sensi dell'art. 2103 c.c., ma la norma va correttamente riferita ai soli trasferimenti unilateralmente disposti dal datore di lavoro nell'ambito del suo diritto potestativo a modificare il contenuto del contratto di lavoro quanto al luogo di esecuzione della prestazione - ossia ai trasferimenti menzionati dalla norma codicistica richiamata. Quello di cui si discute è, invece, un trasferimento su domanda del lavoratore e per di più regolato da una legge speciale. I tratti di specialità sono peraltro molteplici: a) la procedura riguarda sia personale docente che vi partecipa su base volontaria (docenti assunti in ruolo sino all'anno scolastico 2014/2015), sia personale con sede provvisoria, cui deve essere assegnata la sede definitiva (docenti assunti in ruolo nell'anno scolastico 2015/2016 attraverso il piano di reclutamento straordinario disposto dalla legge 13 luglio 2015 n. 107); b) la procedura ha ad oggetto sia la mobilità territoriale, sia la mobilità professionale (passaggi di ruolo e passaggi di cattedra); c) le operazioni di mobilità professionale e territoriale



sono articolate secondo una procedura definita in sede sindacale, che tiene conto delle preferenze espresse e dei titoli posseduti dai partecipanti. Non viene in rilievo, dunque, un puro e semplice mutamento di sede di lavoro del lavoratore per esigenze tecniche, organizzative o produttive del datore di lavoro (secondo il modello dell'art. 2103 c.c.), bensì una procedura funzionale, da un lato, a garantire la mobilità volontaria e, dall'altro, ad assegnare una sede definitiva al personale di nuova assunzione.

L'applicazione a tale procedura del termine decadenziale ex art. 32 cit. equivarrebbe ad un'estensione per analogia ad un caso non contemplato di una norma che introduce decadenze, come tale di stretta interpretazione, in contrasto con l'art. 14 prel. c.c..

Nel merito, la domanda è fondata.

Deduce la ricorrente che vi siano stati più docenti che, con punteggio inferiore e partecipanti alla stessa fase C della mobilità straordinaria, sono stati trasferiti, all'esito della procedura di mobilità, in ambiti Siciliani, indicati dalla [] tra le preferenze prima di quello cui è stata destinata.

Dall'elenco dei trasferimenti per la scuola secondaria I grado, anno 2016/17, dell'ufficio, scolastico provinciale di Caltanissetta, emerge che il docente [], con punti [], è stato assegnato all'ambito Sicilia 4, per la medesima classe A059 (scienze e matematica) (doc. 9 di parte ricorrente).

Non risulta che il [] godesse di titoli di preferenza.

Dalla domanda di partecipazione alla mobilità nazionale presentata dalla ricorrente, risulta che la stessa vantasse [] punti ed è incontestato che tale è stato il punteggio riconosciuto.

Emerge dunque documentalmente che il Miur ha attribuito il posto richiesto dalla ricorrente, ricompreso in un ambito da questa prescelto rispetto alla sede in cui è stata poi assegnata, ad un docente con un punteggio inferiore e privo di titoli preferenziali.

Ebbene che il comportamento del Miur non risulta legittimo.

Dal quadro normativo scaturente dal citato CCNI (in particolare dal citato art. 6) si ricava infatti che la mobilità straordinaria era caratterizzata da quattro



fasi successive e che all'interno di ciascuna fase (nel caso di specie, la fase C) l'ordine di graduatoria dei partecipanti era dato dal più alto punteggio (in assenza di titoli di precedenza), indipendentemente dall'ordine di preferenza degli ambiti territoriali espressi.

L'operato del Miur sfugge a qualsivoglia spiegazione, non evincendosi dalla disciplina esaminata un criterio di assegnazione alternativo (e prevalente) rispetto a quello indicato (e cioè, a quello del più alto punteggio) e che, anche in assenza di chiarimenti da parte dell'amministrazione convenuta, deve ritenersi illegittimo.

Palese è infatti che l'adozione e l'esecuzione del provvedimento oggetto di contestazione siano avvenute in violazione dei principi di imparzialità, correttezza e buona fede e di buon andamento della PA, ai quali l'esercizio della funzione pubblica deve costantemente attenersi.

Deve di conseguenza essere dichiarata la illegittimità della destinazione definitiva della ricorrente presso l'ambito Lazio, dovendo invece la stessa essere assegnata definitivamente presso l'ambito Sicilia 0004.

Al Miur deve pertanto essere ordinato di assegnare definitivamente la ricorrente presso un istituto scolastico ricompreso nel predetto ambito, su posto comune.

Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Pertanto devono porsi a carico della ricorrente le spese della contro interessata (che a differenza di quanto allegato dalla ricorrente, pur avendo un punteggio inferiore a quello della godeva del titolo di precedenza di cui all'art. 13 punto VI del CCNI che le ha consentito di essere prescelta alla ricorrente); ed a carico del Miur quelle sostenute dalla ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara il diritto della ricorrente all'assegnazione definitiva presso un istituto scolastico ricompreso nell'ambito territoriale Sicilia 004, ovvero in altro ambito del territorio siciliano, seguendo l'ordine delle preferenze espresse nella



domanda di mobilità 2016/17, e per l'effetto condanna il Miur ad adottare i conseguenziali provvedimenti;

condanna il Miur alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate in € 1.800,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.;

condanna [redacted] alla rifusione delle spese di lite in favore della [redacted] liquidate in € 1.800,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa..

Roma 19.11.2019

Il Giudice
F. R. Pucci

